

**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**  
**Sezione IV Civile**

Il Giudice Designato

visto il ricorso per omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato nell'interesse di  
vista l'attestazione dell'OCC;  
esaminati gli atti;

**fissa**

per la comparizione del debitore, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 16.6.2022, ore 11.00.

**dispone**

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, almeno trenta giorni (tenendo conto della sospensione dei termini feriali) prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 per posta elettronica certificata o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico dell'istante;

**avverte**

i creditori che devono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima della predetta udienza del 16.6.2022 e che, in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

**dispone**

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC sul sito ufficiale del Tribunale di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom

**dispone**

che la proposta ed il presente decreto vengano eventualmente iscritti nel registro delle imprese.

**dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (in particolare, la pendente procedura esecutiva immobiliare RGE 5/2018 presso il Tribunale di Bari), né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta



di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

**dispone**

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, se l'accordo è raggiunto, trasmetta ex art. 12 comma 1 l. n. 3/2012 a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso.

**riserva**

di decidere sull'omologa dell'accordo proposto all'esito dell'udienza suindicata, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi entro 10 gg. dal ricevimento della predetta relazione dell'OCC), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012

Bari,22/04/2022.

Il Giudice designato  
Dott. Michele De Palma

